



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Tribunale di Genova

Seconda Sezione Civile

In composizione monocratica, in persona del dott. Alberto La Mantia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa R.G. n. 8500/2013, promossa dal sig. *Parte_1*, [REDACTED]

[REDACTED] c.f.: *C.F._1* rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, come da mandato a margine dell'atto di citazione, dagli Avv.ti [REDACTED] ed [REDACTED] elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Genova, [REDACTED]
[REDACTED] 2

attore

contro

Controparte_1, p.iva: *P.IVA_1* in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente [REDACTED] 2 sc. B, presso e nello

studio dell'Avv. [REDACTED] [REDACTED] che la rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di risposta depositata il 27/11/2013

convenuta

PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Per l'attore: "Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, previa ammissione delle prove orali dedotte in seconda memoria ex art. 183 VI c. c.p.c. del 12/02/2014 e previo licenziamento di Ctu contabile volta a determinare l'entità del lucro cessante patito dal sig. *Parte_1* a seguito dell'impossibilità di svolgere la propria attività di artigiano edile negli anni 2009 e 2010:

- accertare e dichiarare la responsabilità della l' *[...]*
Controparte_1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in [REDACTED]
[REDACTED] per tutto quanto occorso all'attore sig. *Parte_1* in seguito alle circostanze di cui alla narrativa dell'atto di citazione;
- conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la convenuta al risarcimento in favore dell'attore dei danni patrimoniali e non patrimoniali, delle spese sostenute oltre al danno biologico patiti e patienti ammontanti nell'importo di €. 205.954,47 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo o nella diversa misura che scaturirà a seguito di licenzianda CTU medico legale nonché contabile, il tutto nel limite dello scaglione di valore indicato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa".

Per parte convenuta: "Si chiede che il Giudice, contrariis rejectis:

- a) Respinga le richieste formulate dall'attore nei confronti della convenuta *CP_1* , perché infondate, in fatto ed in diritto, vinte le spese ed onorari di giudizio.
- b) Nomini un consulente medico d'ufficio. (domanda accolta nel corso del giudizio).
- c) Ammetta le prove per interpello dell'attore e per testimoni”.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor *Parte_1* conveniva in giudizio *Controparte_1*

[...] , esponendo tra l'altro:

- che il 20/08/1986, a seguito di incidente stradale, era stato ricoverato presso l' *Controparte_2* per trauma cranico e frattura diafisaria scomposta non esposta del femore sinistro;
- che il 22/08/1986, per improvvisa insorgenza di stato soporoso, era stato trasferito XXXXXXXXXX *CP_1* di Genova, dove, dopo normalizzazione del quadro neurologico, era stato sottoposto il 28/08/1986, ad intervento chirurgico di “riduzione della frattura e sintesi con chiodo endomidollare”;
- di essere stato dimesso l'8/10/1986 con indicazione di controlli per medicazioni a fronte della persistenza di secrezioni dalla ferita;
- che il 30/12/1986 era stato eseguito, presso la suddetta struttura ospedaliera, un esame colturale da ferita operatoria con “isolamento di stafilococco aureus e pseudomonas maltophilia”;
- che successivamente, in data 27/01/1987, era stato sottoposto a toilette chirurgica della ferita e a successive medicazioni ambulatoriali;

- di non avere avuto più problemi fino al mese di gennaio 2009, quando aveva iniziato ad avvertire “un dolore trafittivo alla coscia sinistra, a partenza prossimale latero-posteriore ed esteso sino al ginocchio, associato al concomitante incremento degli indici di flogosi, febbre serotina e tosse secca”;
- di essersi sottoposto ad accertamenti, a seguito dei quali era emerso che esso attore aveva contratto una osteomielite cronica di femore sx;
- di essere stato ricoverato il 13/04/2010 nel reparto Malattie Infettive e Ortopedia Settica dell' *Controparte_3* e di essere stato sottoposto, in data 16/04/2010, all'intervento chirurgico meglio descritto a pagina 6 dell'atto introduttivo;
- che, come emerso nella relazione redatta dal dott. *Persona_1* del 4/12/2012, la seconda infezione era riconducibile a negligenze poste in essere in occasione dell'intervento del 1986 dai sanitari dell'ospedale *CP_1* ;
- di avere subito sia lesioni personali a causa dell'evento lesivo sopra descritto, sia danni di natura patrimoniale, non avendo potuto svolgere la propria attività di artigiano edile.

Concludeva, pertanto, come in epigrafe riportato.

Con comparsa di risposta depositata il 27/11/2013 si costituiva [...] *Controparte_1*

, contestando gli assunti avversari e, in particolare, la sussistenza di un nesso eziologico tra i due citati episodi di osteomielite del femore sinistro; instava, perciò, per la reiezione delle domande attoree.

Nel corso del giudizio era disposta CTU medico – legale sul quesito di cui al provvedimento del 15/04/2014, con conferimento del relativo incarico alla dott.ssa *Persona_2* .

Lo stesso consulente depositava relazione a chiarimenti ed era poi incaricato, con ordinanza in data 7/10/2016, di verificare, alla luce delle doglianze del sig. *Parte_1*, se fosse o meno in atto una “riaccensione del focolaio osteomielitico” sempre nella gamba sinistra dell’attore.

Previo deposito anche di tale elaborato, all’udienza del 19/01/2018 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

Tanto premesso, per quanto attiene anzitutto al profilo dell’*an debeatur*, occorre evidenziare che dall’espletata CTU è emersa la negligenza dei sanitari della struttura convenuta in occasione del ricovero del 1986, non essendo state adottate in tale occasione sufficienti ed adeguate misure di prevenzione dell’infezione nosocomiale (v. pag. 13 del primo elaborato).

Del pari, non sussistono dubbi in ordine alla riconducibilità del secondo episodio di osteomielite del 2009 alla sopra indicata infezione del 1986, dato che, sotto tale profilo, la dott.ssa *Per_2* a seguito di approfonditi accertamenti e con argomentazioni congruamente motivate, ha precisato quanto segue: “le colture intraoperatorie del 16 aprile 2010 hanno evidenziato due ceppi differenti di *S. Aureus* ... Il ceppo isolato in data 30.12.1986 dal tampone eseguito sulla deiscenza della ferita chirurgica dopo l’intervento di riduzione della frattura e refertato in data 2.2.1987 ha un profilo di sensibilità parzialmente sovrapponibile al secondo ceppo in quanto resistente a penicillina e ampicillina e sensibile al trimethoprim ... il secondo ceppo sovrapponibile in parte ... a quello del 1986 è da ritenersi verosimilmente corresponsabile, con buona probabilità, della riaccensione del focolaio osteomielitico, per persistenza di una colonia batterica non completamente debellata nella prima infezione. Si ritiene pertanto di riconoscere nell’estrinsecazione del focolaio settico osteomielitico del 2009, una

corresponsabilità causale ad entrambi gli stafilococchi, della prima infezione e del secondo ceppo prima menzionato” (pag. 14).

Del resto, quanto sopra esposto è stato ribadito dal consulente anche nella propria relazione in risposta ai quesiti posti in data 31/03/2016, essendo stato in tale sede rilevato che “l’osteomielite è stata causata dal ceppo di *S. aureus* trimethoprim resistente ... proveniente da altra sede (non identificabile) e giunto per via ematica alla sede della frattura e della vecchia infezione che costituiva un locus minoris resistentiae. E’ verosimile, vista la localizzazione dell’osteomielite, che il secondo ceppo identificato nel 2010 ... sia sovrapponibile come profilo di resistenza al ceppo del 1986 (per il fatto che non veniva testata l’oxacillina), il che rende probabile secondo il criterio del “più probabile che non” la riaccensione di un focolaio osteomielitico a distanza di 23 anni, rimasto latente”.

In sostanza, deve concludersi nel senso che il non corretto trattamento della prima infezione ha rappresentato il presupposto dell’insorgenza della seconda, senza che possa valere a dimostrare il contrario il lasso temporale trascorso tra i due eventi che qui interessano.

Prive di pregio sono, invece, risultate le ulteriori doglianze prospettate dal sig.

Parte_1 a proposito di un’asserita riaccensione del focolaio osteomielitico sempre nella gamba sinistra, trattandosi di assunti smentiti in modo inequivocabile dalla dott.ssa *Per_2* nella terza relazione (“non risultano elementi radiologici o ematochimici probanti per la riaccensione del focolaio ...”).

Passando poi ad esaminare l’ammontare del danno, giova osservare, per quanto concerne anzitutto quello di natura non patrimoniale, che il medesimo CTU ha quantificato nei seguenti termini il pregiudizio “imputabile al primo stafilococco”: 20 giorni di ITA, 20 giorni di ITP al 50%, 60 giorni di ITP al 25%, nonché 5% di invalidità permanente.

Il danno non patrimoniale subito – nelle sue componenti di pregiudizio che appare opportuno tenere distinte, anche se con valenza meramente descrittiva, al fine di giustificare dal punto di vista motivazionale, e rendere così controllabile il quantum riconosciuto ed evitare possibili duplicazioni risarcitorie - viene determinato (applicando le Tabelle Ministeriali, alla luce dell'entità delle lesioni) sulla base del seguente calcolo, tenuto conto dell'età (41 anni) dell'attore al momento dell'evento lesivo:

IP (5%)	€	5.094,02
ITT (20 gg x € 46,88)	€	937,60
ITP (20 gg x € 46,88 al 50%)	€	468,80
ITP (60 gg x € 46,88 al 25%)	€	703,20
Sommano	€	7.203,62

Nulla può invece riconoscersi a titolo di danno c.d. “personalizzato”, atteso che il CTU ha evidenziato che “il danno non incide sulle normali attività svolte dal soggetto” (v. pag. 15 della prima relazione).

L'importo sopra indicato spettante a titolo di IP (Euro 5.094,02), peraltro, pare, nel caso di specie, meritevole di essere incrementato nella misura del 20% (Euro 1.018,80) in considerazione del fatto che, per causa imputabile alla convenuta, è derivato al sig. Parte_1 un pregiudizio permanente comunque non marginale, tale da avere determinato inevitabilmente un patimento per le conseguenti limitazioni funzionali di natura definitiva; né, del resto, possono tralasciarsi le sofferenze patite dall'attore per i trattamenti, gli accertamenti e gli interventi ai quali si è dovuto sottoporre.

Ne consegue che l'odierna convenuta deve condannarsi, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, alla corresponsione di complessivi €

8.222,42 (dovendosi appunto aggiungere ad € 5.094,02 di cui al sopra indicato schema la somma di Euro 1.018,80).

Conformemente ai principi generali sui debiti di valore e in applicazione dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza (Cass. S.U. n. 1712/1995), la menzionata somma capitale deve essere previamente devalutata fino alla data del sinistro e sulla stessa, progressivamente rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi al tasso legale fino all'odierna liquidazione; devono, altresì, riconoscersi gli interessi legali corrispettivi dalla data odierna fino all'effettivo pagamento.

Relativamente al danno patrimoniale, parte convenuta va anzitutto condannata al pagamento di Euro 2.097,58 (Euro 1.072,58 + Euro 605,00 + Euro 420,00), oltre ad interessi legali dai singoliesborsi al saldo, a titolo di rimborso delle spese descritte dalla dott.ssa *Per_2* a pagina 15 della sua prima relazione, cui si fa rinvio.

Per quanto attiene poi al lucro cessante, occorre rilevare che dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dalla prod. n. 29 dell'attore può ritenersi che il guadagno medio annuo del sig. *Parte_1* fosse di circa € 25.000,00, pari cioè ad € 100,00 giornalieri, in considerazione del numero di giorni lavorativi (250) presenti in un anno.

Ne deriva che la voce di pregiudizio in esame va quantificata in Euro 10.000,00 (Euro 100,00 per 100 giorni complessivi di invalidità, secondo quanto in proposito rilevato dal CTU), oltre ad interessi legali dal sinistro al saldo.

Giova altresì osservare che, tenuto conto del tipo di professione svolta dal sig. *Parte_1*, dello sforzo fisico dalla stessa richiesto nonché dei rischi per l'incolumità personale connessi al fatto di lavorare in condizioni fisiche non ottimali, la capacità lavorativa dell'attore deve ritenersi esclusa anche in presenza di un'invalidità temporanea parziale anche del solo 25%.

Al contrario, non possono condividersi le argomentazioni di parte attrice in relazione all'impossibilità di compiere personalmente gli interventi di cui agli appalti richiamati a pag. 18 dell'atto di citazione; ed invero, alla luce dell'entità delle opere in questione e della mancanza di lavoratori dipendenti, deve ritenersi che, in ogni caso, nel 2010 l'incremento economico per il sig. *Parte_1* sarebbe stato nei termini sopra illustrati, stante la necessità di affidare comunque una parte dei lavori a terzi.

In virtù del criterio della soccombenza, *[...]*

Controparte_1 deve condannarsi al pagamento delle spese di giudizio (valore compreso tra Euro 5.200,01 ed Euro 26.000,00), così come liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014.

Infine, le spese della CTU depositata il 22/2/2015 vanno poste a carico della predetta convenuta, in considerazione dell'esito di tale accertamento e delle ragioni che hanno reso necessario il suo espletamento.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, dichiara la convenuta *Controparte_1*

[...] responsabile del sinistro occorso all'attore e descritto in parte motiva.

Condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore del sig. *Parte_1*, della somma di Euro 8.222,42, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché dell'importo di Euro 12.097,58, oltre ad interessi al tasso legale, a titolo di risarcimento del danno di natura patrimoniale.

Condanna altresì *Controparte_1*

[...], in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a

favore del citato attore, delle spese di lite che liquida in Euro 668,00 per esborsi e in Euro 4.835,00 per compensi (Euro 875,00 per la fase di studio, Euro 740,00 per la fase introduttiva, Euro 1.600,00 per la fase istruttoria ed Euro 1.620,00 per quella decisionale), oltre 15% di spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.

Pone definitivamente a carico della convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese dell'espletata CTU, così come già liquidate con decreto in data 24/02/2015.

Genova, 16 aprile 2018

Il Giudice
dott. Alberto La Mantia